



## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel proseguo TUSP);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 40 del 16.03.2015 di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- G.C. n. 35 del 24.03.2016 di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 in merito ai risultati conseguiti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 del predetto TUSP:

- Le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- Le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
  - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) Servizio di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- Le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

ATTESO che ai sensi dell'art. 24 del TUSP entro il 30 settembre 2017 l'Ente doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette o indirette in società dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP) individuando quelle non riconducibili ad una delle categorie di cui al sopra citato art. 4;

RILEVATO che il Comune di Bricherasio con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.09.2017 ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 dando atto che risultavano da mantenere le seguenti partecipazioni:

- a) ACEA Pinerolese Industriale spa;
- b) ACEA Servizi Strumentali Territoriali srl;
- c) ACEA Pinerolese Energia srl;
- d) Società Metropolitana Acque Torino spa;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;

CONSIDERATO che:

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP: viene definito la condizione di *“controllo”* come: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- Ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
  - 1) Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - 2) Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  - 3) Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

**RITENUTO** che non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2359 C.C. e la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP, si prenderanno in considerazione, ai fini della predisposizione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. le sole partecipazioni dirette;

**EVIDENZIATO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- Ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
  - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
  - a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bricherasio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito

dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**RICHIAMATE** le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla “Piano di Revisione ordinaria delle partecipazioni – Art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.” allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall'Ente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di BRICHERASIO detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di Revisione delle Partecipate e nella relazione tecnica, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. **DI SOTTOPORRE** al Consiglio Comunale la presente deliberazione per la sua approvazione;
4. **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato nell'apposta sezione di "Amministrazione trasparente" del Sito Istituzionale a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Successivamente, al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal TUSP entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 175/2016, con separata votazione espressa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

### **DELIBERA**

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del TUEL n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: CAFFER dott. Ezio

**PARERI DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

**TECNICO:** del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: REVELLINO Roberto

**FINANZIARIO:** del Responsabile dell'Area Finanziaria: //

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: //

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-dic-2018

Bricherasio, li 12-gen-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_ ai sensi art. 134, comma 3,  
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li \_\_\_\_\_

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 28-dic-2018 in quanto  
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 28/12/2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 28-dic-2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 28-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CAFFER dott. Ezio